

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3871

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, MACCIOTTA, USELLINI, SARTI ARMANDO,  
MINERVINI, PIRO, VISCO, SERRENTINO, DA MOMMIO, POL-  
LICE, CARIA, CIOFI degli ATTI, ANTONI, UMIDI SALA,  
TRIVA, BRINA, AULETA**

*Presentata il 26 giugno 1986*

**Nuove norme per la pubblicità degli atti del Comitato  
interministeriale per il credito ed il risparmio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la vigente normativa, la tempestiva pubblicità degli atti del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) e dei decreti emanati in via di urgenza dal Ministro del tesoro nella sua veste di presidente del Comitato stesso — una procedura, quest'ultima, che è divenuta pressoché abituale, a causa del noto fenomeno della invalsa sporadicità delle riunioni del CICR — non è praticamente assicurata

L'unico strumento conoscitivo al momento esistente e infatti rappresentato dal « Bollettino della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito », istituito con delibera del CICR del 16 maggio 1962 e pubblicato dall'autunno del medesimo anno. Secondo il conseguente provvedimento del Governatore datato 22 gen-

naio 1963, esso dovrebbe essere « di regola pubblicato almeno una volta ogni trimestre »

Il Bollettino contiene inoltre una serie cospicua di altri documenti, quali disposizioni e istruzioni della Banca d'Italia, leggi, decreti, provvedimenti del Governatore, provvedimenti in materia di credito e risparmio, delle regioni a statuto ordinario, comunicati e circolari ministeriali, eccetera. Si tratta di testi riprodotti tutti dalla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, dalla *Gazzetta Ufficiale della regione siciliana* e dal *Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige*

Questo in teoria. In pratica, viceversa, le cose vanno ben diversamente per quanto riguarda i tempi di diffusione del Bollettino e quindi della possibilità di conoscenza degli atti del CICR

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per scendere al concreto, si elencano qui di seguito le caratteristiche dei più recenti Bollettini pubblicati con le relative date di diffusione (il « N. pagine CICR » comprende anche i decreti urgenti del Ministro del tesoro):

Numero del Bollettino	Periodo	Diffusione	Numero totale pagine	di cui: N. pagg. CICR
87	Gennaio-Marzo 1984	Marzo 1985	412	19
88	Aprile-Giugno 1984	Giugno 1985	168	—
89	Luglio-Settembre 1984	Settembre 1985	351	110
90	Ottobre-Dicembre 1984	Novembre 1985	185	—
91-92	Gennaio-Giugno 1985	Giugno 1986	634	46

Anche sulla base dell'osservazione dei casi precedenti a quelli qui riportati, si rilevano pertanto le seguenti caratteristiche abituali: *a)* un ritardo sistematico di circa un anno nella diffusione, rispetto alla data di chiusura del periodo considerato; *b)* saltuari accorpamenti di due trimestri, con conseguente ancora maggiore ritardo nella diffusione rispetto alle date effettive delle riunioni del CICR; *c)* una particolare mole del Bollettino quasi totalmente causata dalla riproduzione di atti già pubblicati (sempre oltre un anno prima!) su Gazzette e Bollettini Ufficiali a tutti disponibili, e che può essere essa stessa cagione di ulteriore lentezza in fase di stampa.

Si è pertanto in presenza di una situazione di sistematica opacità degli atti del Comitato, alla quale si ritiene opportuno e necessario ovviare mediante una sollecita approvazione della presente proposta di legge, e ciò per due principali ordini di considerazioni:

1) la particolare e crescente rilevanza delle funzioni del CICR, al quale spetta sin dall'origine (decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691) « l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria » e sul quale si sono venute successivamente accumulando altre delicate incombenze, quali in primo luogo le nomine dei vertici degli enti creditizi pubblici e l'intervento consultivo nelle procedure relative alle attribuzioni della regione siciliana in materia di credito e risparmio;

2) l'esistenza di ben più cogenti regole, analoghe per l'appunto a quelle che qui vengono proposte anche per il CICR, per la pubblicità degli atti degli altri Comitati interministeriali, ossia il CIP (prezzi), il CIPE (politica economica), il CIPI (politica industriale), il CIPES (politica economica estera) e il CIPAA (politica agricola e alimentare).

A ciò si aggiunga che il disegno di legge sulla « Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri », già approvato dalla Camera il 18 aprile 1986 e attual-

mente all'esame del Senato (atto n. 1782), nel prevedere all'articolo 14 la riduzione ed il riordinamento dei Comitati interministeriali, postula viceversa specificamente il « mantenimento delle attribuzioni esercitate dal CICR ». In tale ottica, tanto più si giustifica l'esigenza di assicurare finalmente la rapida e trasparente pubblicità degli atti anche di quest'ultimo Comitato.

Con l'articolo 1 si prevede che — similmente a quanto accade per gli altri Comitati interministeriali — sia la parte « Disposizioni e comunicati » della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la sede deputata per la pubblicazione, entro termini brevi (15 giorni), delle delibera-

zioni del CICR, inclusi i provvedimenti di nomina dei vertici degli enti creditizi pubblici, e dei decreti emanati in via di urgenza dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 691 del 1974. I relativi testi dovranno venire pubblicati integralmente, al fine di evitare gli *omissis* che in passato hanno talvolta inficiato la completezza della possibilità di conoscenza — sia pure con annuale ritardo! — delle deliberazioni del Comitato attraverso il Bollettino trimestrale.

Con l'articolo 2 si dispone che le nuove norme entrino opportunamente in vigore in tempi brevissimi (il giorno successivo alla pubblicazione della legge).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, recante istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. I testi integrali di tutte le deliberazioni, ivi compresi i provvedimenti di nomina, adottati dal Comitato interministeriale e di tutti i decreti emanati in via di urgenza dal Ministro del tesoro ai sensi del precedente articolo 6 sono pubblicati entro il quindicesimo giorno dalla loro adozione od emanazione nella parte " Disposizioni e comunicati " della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

## ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.